


**GIOVANI SÌ**


**POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.1.A. Avviso pubblico per il sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – buoni servizio - a.e. 2015/2016**

Riferimenti normativi:

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Decisione della Commissione C(2014) n.9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015 con il quale è stato approvato il Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020;
- la Deliberazione della G.R. n. 652/2015;

**Articolo 1  
Finalità generali**

Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere la domanda di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) attraverso l’assegnazione di buoni servizio, da utilizzarsi per l’a.e. 2015/2016 (settembre 2015-luglio 2016), anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Le risorse disponibili di cui al presente avviso vengono assegnate alle amm.ni comunali interessate per l'erogazione di buoni servizio, utilizzabili esclusivamente presso servizi accreditati e convenzionati con le amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata.

Il presente avviso regionale rientra nell'ambito del progetto Giovani sì della Regione Toscana.

**Art. 2  
Soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi**

I soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi alla Regione sono i Comuni toscani, singolarmente o in forma associata, nei quali sia presente lista di attesa per i servizi all'infanzia comunali, ovvero i Comuni in cui non siano presenti servizi per la prima infanzia a titolarità comunale; in quest’ultima ipotesi il Comune:

- deve preventivamente adottare specifico avviso comunale rivolto a cittadini residenti nel Comune con bambini in età utile per la frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia a titolarità privata;
- approva con determina dirigenziale apposita graduatoria ad esito dell’avviso comunale, sulla base di criteri individuati dal Comune, coerenti con l’accesso ai servizi per la prima infanzia.

I Comuni assegnatari delle risorse:

- devono essere convenzionati con i servizi accreditati nei quali sono utilizzati i buoni servizio;
- approvano con proprio provvedimento l'elenco dei soggetti che usufruiranno dei buoni servizio;
- provvedono alla cancellazione dalla lista di attesa per l'anno educativo 2015/2016 dei bambini per i quali è stato ottenuto il buono servizio;
- acquisiscono dai genitori o tutori l'autorizzazione ad erogare al gestore della struttura educativa i buoni servizio spettanti.

#### Art. 3

Destinatari e assegnatari dei buoni servizio e entità mensile degli stessi

**Destinatari dei buoni servizio** sono i bambini in età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un Comune della Toscana, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- 1) siano collocati in lista di attesa per i servizi a titolarità comunale;
- 2) nel caso di Comuni privi di servizi a titolarità comunale, uno dei propri genitori o tutori sia interessato alla iscrizione e frequenza dei bambini di un servizio accreditato.

**Assegnatari dei buoni servizio** sono i genitori o tutori dei bambini destinatari degli stessi.

Si precisa che la domanda per poter usufruire del buono servizio può essere presentata da un solo genitore ovvero un solo tutore.

I genitori o i tutori dei bambini per i quali si risulta assegnatari dei buoni servizio non devono essere assegnatari di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.

I benefici di cui al presente avviso sono in ogni caso incompatibili con i voucher ed i contributi INPS di cui all'art. 4 comma 24 lett. b) della L. 28/06/2012 n. 92.

I buoni servizio di cui al presente avviso non possono essere assegnati per la frequenza di servizi a titolarità comunale, anche se siti in territori comunali diversi da quelli del soggetto che presenta l'istanza.

Ulteriori requisiti di accesso ai buoni servizio possono essere fissati dai Comuni che presentano la richiesta di assegnazione dei contributi.

L'importo del buono servizio erogabile dal Comune per ciascun bambino ammonta fino ad un massimo di € 400 mensili, attribuibile anche in forma cumulativa per più mensilità.

**L'importo mensile del buono servizio assegnabile è calcolato in modo tale che la retta mensile pagata direttamente dai genitori/tutori, al netto di quanto riconosciuto dai Comuni a titolo di buono servizio, sia comunque uguale o superiore all'importo massimo della tariffa prevista, a parità di condizioni economiche del richiedente, per la medesima tipologia di servizio a titolarità comunale e per lo stesso orario di frequenza dei bambini, se presente nel territorio del soggetto che presenta l'istanza di contributi. Allorquando si verifichi tale condizione è data facoltà alle amm.ni comunali di calcolare l'importo mensile del buono servizio sulla base della situazione di fatto esistente all'atto della formalizzazione della domanda di accesso ai buoni servizio.**

Per i genitori/tutori assegnatari dei buoni servizio individuati dai Comuni, laddove non siano presenti la medesima tipologia di servizio a titolarità comunale con lo stesso orario di frequenza, l'importo massimo del buono servizio assegnabile ammonta ad € 400 mensili

#### Art. 4

Risorse disponibili e modalità di assegnazione

**Le risorse disponibili di cui al presente avviso ammontano ad 4.500.000,00 euro**, a valere sulle risorse del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020 – Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di Investimento B.2 – Obiettivo Specifico B.2.1 – Azione B.2.1.1 - Attività B.2.1.1.A.

La Regione Toscana assegna le risorse disponibili ai Comuni, ad esito dell'istruttoria della documentazione di cui all'articolo 5, proporzionalmente alla consistenza numerica della lista di attesa ovvero del numero dei cittadini interessati all'iscrizione dei propri figli presso un servizio educativo per la prima infanzia a titolarità privata per i Comuni privi di servizi.

La verifica e la valutazione delle istanze è effettuata da apposito nucleo interno.

## Art. 5

### Manifestazione di interesse per la partecipazione all'avviso regionale e termini per la presentazione

Le amministrazioni comunali, al fine di poter accedere alle risorse disponibili di cui al presente avviso, inviano al Settore Infanzia la manifestazione di interesse per la partecipazione all'avviso regionale di cui all'allegato B sottoscritto digitalmente con allegata copia del documento di identità, ove dovrà essere indicata la consistenza numerica della lista di attesa ovvero del numero dei genitori o tutori interessati all'iscrizione dei propri figli presso un servizio educativo per la prima infanzia privato per i Comuni privi di servizi.

Dovrà essere allegato a pena di esclusione della istanza:

- nel caso di Comuni con lista di attesa nei servizi comunali:
  - il provvedimento con il quale l'amministrazione, singolarmente o in forma associata, ha approvato gli esiti della graduatoria, dal quale sia desumibile la consistenza della lista di attesa; ovvero, qualora non sia ancora stato approvato tale provvedimento:
  - il provvedimento con il quale l'amministrazione ha rilevato, all'atto dell'invio della documentazione, la consistenza numerica dei bambini in lista di attesa, come risultante dalla differenza tra le richieste di iscrizione ai servizi comunali ed i posti disponibili.
- nel caso di Comuni privi di servizi a titolarità comunale, il provvedimento con il quale l'amministrazione, singolarmente o in forma associata, ha approvato gli esiti della graduatoria dei genitori o tutori interessati all'iscrizione dei propri figli in un servizio a titolarità privata.

**Tale documentazione deve essere trasmessa alla Regione Toscana – Settore Infanzia esclusivamente via PEC, a pena di esclusione, al seguente indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it) entro e non oltre il 15 luglio 2015.**

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: AVVISO BUONI SERVIZIO a.e. 2015/2016.

Il mancato ricevimento di tale documentazione non è imputabile alla Regione Toscana e rimane nella responsabilità del soggetto che lo invia.

A seguito dell'istruttoria di tale documentazione la Regione Toscana provvede all'assegnazione delle risorse, con le modalità indicate all'articolo 4.

## Art. 6

### Adempimenti dei Comuni assegnatari dei contributi

La amministrazioni comunali assegnatarie dei contributi:

- invitano i potenziali interessati a formalizzare la domanda di accesso ai buoni servizio, con modalità che garantiscano la trasparenza e la massima diffusione delle opportunità fornite dal presente avviso;
- approvano una determinazione dirigenziale nella quale siano individuati i soggetti assegnatari dei buoni servizio, con l'indicazione dell'importo totale assegnato;
- approvano gli schemi di convenzione con le strutture educative accreditate, procedendo successivamente alla loro sottoscrizione;
- acquisiscono dai soggetti assegnatari l'autorizzazione ad erogare al gestore della struttura educativa il buono servizio spettante con il modello di cui all'allegato C al presente avviso.

I buoni servizio non possono essere riconosciuti in caso di mancata sottoscrizione della convenzione con le strutture accreditate, così come in assenza dell'autorizzazione degli assegnatari di cui all'allegato C.

## Art. 7

### Presentazione della documentazione propedeutica al procedimento amministrativo

**Le amm.ni comunali assegnatarie delle risorse devono trasmettere esclusivamente via PEC entro e non oltre il 9 ottobre 2015, a pena d'esclusione alla Regione Toscana – Settore Infanzia al seguente indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it), la seguente documentazione:**

- 1) l'eventuale richiesta dell'anticipo delle risorse assegnate, fino ad un massimo del 60% del contributo assegnato, utilizzando a tal fine il modello di cui all'allegato D;
- 2) una proposta di piano di comunicazione, di cui all'allegato E, finalizzato a valorizzare, presso l'opinione pubblica, il ruolo svolto dalla Regione e dell'Unione Europea nel migliorare l'accesso ai servizi per la prima infanzia e quindi la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- 3) atto convenzionale con la Regione per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti,

- di cui all'allegato F;
- 4) relazione nella quale devono essere specificate nel dettaglio le modalità di assegnazione e di utilizzo dei buoni servizio, così come le risorse necessarie all'attuazione del progetto, anche di importo superiore a quanto precedentemente assegnato, di cui all'allegato G;
  - 5) dichiarazione della data di avvio effettiva delle attività progettuali, con il modello di cui all'allegato H;
  - 6) l'elenco dei nominativi degli assegnatari dei buoni servizio e dei relativi figli, con il modello di cui all'allegato I;
  - 7) il prospetto di riepilogo per ciascun servizio delle risorse necessarie alla assegnazione dei buoni servizio, con il modello di cui all'allegato L;
  - 8) nel caso di Comuni con lista di attesa nei servizi comunali, esclusivamente qualora alla scadenza del 15 luglio 2015, sia stato trasmesso il provvedimento con il quale l'amministrazione ha rilevato, all'atto dell'invio della documentazione, la consistenza numerica dei bambini in lista di attesa, la determina dirigenziale di approvazione della lista di attesa;
  - 9) esclusivamente se diverso da quanto già precedentemente trasmesso, il provvedimento aggiornato con il quale l'amministrazione comunale, singolarmente o in forma associata, ha approvato gli esiti della graduatoria della lista di attesa ovvero dei genitori o tutori interessati all'iscrizione dei propri figli in un servizio privato;
  - 10) il provvedimento con il quale l'amministrazione comunale ha approvato l'elenco degli assegnatari dei buoni servizio;
  - 11) copia del documento di identità del sottoscrittore.

**Gli allegati D, E, F, G e H devono essere sottoscritti digitalmente.**

Ad esito di istruttoria di tale documentazione la Regione Toscana provvede ad erogare, ove richiesto, l'anticipo delle risorse.

I prospetti di cui agli allegati I e L devono essere inviati contestualmente anche per posta elettronica all'indirizzo [progetto.conciliazione@regione.toscana.it](mailto:progetto.conciliazione@regione.toscana.it).

In presenza di ulteriori risorse disponibili, l'amministrazione regionale provvederà alla ripartizione delle stesse, fino ad un massimo dell'importo eventualmente indicato nell'allegato G, con le stesse modalità previste all'articolo 4.

## Art. 8

### Adempimenti delle strutture educative

In ragione dell'autorizzazione alla riscossione dei buoni servizio di cui all'articolo 6, il gestore della struttura educativa invia con cadenza periodica al Comune interessato una richiesta di erogazione del contributo per conto degli assegnatari, con il modello di cui all'allegato M.

Tale richiesta dovrà essere accompagnata da un registro presenze dei bambini per i quali è stato assegnato il contributo, con il modello di cui all'allegato N, nel quale devono risultare chiaramente le presenze nel periodo oggetto della istanza, firmato dal legale rappresentante del gestore della struttura educativa. Si precisa che deve essere compilato un allegato N per ogni struttura educativa.

Tale registro dovrà essere sottoscritto dal dirigente responsabile del Comune per presa visione.

Le strutture educative devono altresì tenere a disposizione dei Comuni della copia delle fatture/ricevute emesse nei confronti degli assegnatari dei buoni, unitamente alla copia dei relativi giustificativi di pagamento.

Ai fini della regolarità e ammissibilità della spesa:

1. **le fatture/ricevute devono essere emesse dalle strutture educative in favore degli assegnatari per l'intero importo della retta mensile comprensiva del buono servizio (non per l'importo decurtato dal buono servizio) e devono evidenziare nella medesima, oltre al nominativo del bambino, l'importo corrisposto a titolo di buono servizio (nell'oggetto delle stesse ovvero a mezzo dell'apposizione di timbro sull'originale);**
2. **le fatture/ricevute devono riportare denominazione e Codice Fiscale/P.IVA del soggetto emittente la fattura/ricevuta;**
3. **in caso di esenzione IVA, le fatture/ricevute devono riportare gli estremi del provvedimento ai sensi del quale è applicato il regime in esenzione IVA ed esporre la marca da bollo (per prestazioni di importo superiore a € 77,47) se non esenti da bdlo.**

Per i pagamenti in contanti dovrà essere riportata nella fattura/ricevuta la dicitura "PAGATO IN

CONTANTI". Per i pagamenti effettuati con altre modalità, il soggetto gestore della struttura educativa dovrà presentare l'estratto conto unitamente a:

- copia dell'assegno nel caso di pagamenti con assegno;
- ricevuta nel caso di pagamento con bancomat e carta di credito;
- stampa del movimento contabile che attesti l'avvenuta transazione nel caso di pagamento tramite bonifico.

#### Art. 9

##### Condizioni ulteriori per il riconoscimento dei buoni servizio e variazioni in itinere

L'attribuzione dei buoni servizio è subordinata all'effettiva frequenza dei bambini nei servizi.

I buoni servizio possono essere riconosciuti in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese. In caso di frequenza inferiore a 5 giorni mensili, i buoni servizio possono essere riconosciuti esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal medico, delle quali i servizi convenzionati assicurano la tempestiva comunicazione al Comune competente con le modalità da quest'ultimo stabilite.

Nel caso di assenze per malattia certificate dal medico, i buoni servizio possono essere riconosciuti fino ad un massimo di due mensilità complete, anche non continuative, di mancata frequenza dei bambini.

Ogni variazione successiva all'assegnazione dei buoni servizio, che comporti la modifica della documentazione propedeutica di cui all'articolo 7 già trasmessa è comunicata tempestivamente dal Comune richiedente al Settore Infanzia.

Gli assegnatari dei buoni potranno continuare a beneficiare dello stesso (fino a concorrenza dell'importo massimo approvato) optando tempestivamente per altro servizio in possesso dei requisiti richiesti, qualora nel corso dell'anno educativo 2015-2016:

- al servizio educativo sia revocata o sospesa l'autorizzazione al funzionamento ovvero l'accreditamento;
- sia dichiarata decaduta la convenzione tra il Comune e il servizio privato;
- sia adeguatamente motivata dal soggetto assegnatario del buono la necessità di modificare il servizio originariamente prescelto.

#### Art. 10

##### Controlli in loco

I Comuni dispongono obbligatoriamente durante l'anno educativo controlli in loco, anche a campione, presso i servizi convenzionati per accertare la frequenza dei bambini ai servizi; ad esito di tali controlli viene predisposto un verbale, che sarà inviato in sede di rendiconto per l'esercizio degli ulteriori controlli.

La Regione Toscana effettuerà controlli in loco, a mezzo di personale appositamente autorizzato, presso i Comuni beneficiari in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso; a seguito di tali controlli in loco, i cui esiti saranno riportati in apposito verbale, la Regione potrà:

- verificare il rispetto di quanto prescritto dal presente avviso e dalla Convenzione di cui all'allegato F;
- prescrivere l'effettuazione di adeguamenti entro un termine prefissato;
- provvedere alla revoca dei contributi.

#### Art. 11

##### Controlli a campione sulla documentazione giustificativa

Le amm.ni comunali dovranno obbligatoriamente predisporre un controllo, anche a campione, sulle fatture/ricevute emesse dalle strutture educative nei confronti degli assegnatari dei buoni servizio e delle relative quietanze.

**Il Comune sottopone a tale controllo un campione minimo pari ad almeno il 5% degli assegnatari dei buoni servizio per l'intero periodo di fruizione nell'anno educativo. Gli esiti del controllo amministrativo su tale documentazione dovranno essere evidenziati attraverso la compilazione dell'allegato P, che dovrà essere trasmesso in sede di rendiconto finale.**

Il mancato esercizio di tali controlli da parte del Comune costituisce motivo di revoca totale dei contributi.

**Il Comune è tenuto a comunicare a mezzo PEC al Settore Infanzia i nominativi degli assegnatari dei buoni servizio per i quali procederà ad effettuare il controllo sulla documentazione giustificativa entro il 28 febbraio 2016.**

**La Regione Toscana procederà altresì ad un controllo a campione sulle fatture/ricevute emesse dalle strutture educative nei confronti degli assegnatari dei buoni servizio e delle relative quietanze; tale controllo sarà formalizzato a mezzo di apposita comunicazione trasmessa ai Comuni.**

#### Art. 12

##### Modalità di monitoraggio, rendicontazione e liquidazione in itinere

Al fine dell'erogazione delle risorse in favore dei servizi convenzionati, i Comuni acquisiscono dagli stessi la richiesta di rimborso di cui all'allegato M ed i registri di presenza di cui all'allegato N, volti a dimostrare l'avvenuto abbattimento delle rette in favore degli assegnatari dei buoni e l'effettiva presenza dei bambini.

I Comuni, previa verifica di tale documentazione e degli ulteriori strumenti in proprio possesso, erogano le risorse ai servizi convenzionati.

La liquidazione delle risorse ai Comuni da parte della Regione, fino ad un massimo del 90% delle risorse assegnate, avverrà sulla base di scadenze trimestrali (31 dicembre 2015, 31 marzo 2016, 30 giugno 2016), dietro:

- trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it) della formale richiesta di rimborso così come generata tramite Sistema Informativo FSE sottoscritta digitalmente;
- corretto inserimento nel Sistema Informativo del FSE della seguente documentazione probatoria:
  - richiesta di erogazione del contributo presentata dal soggetto gestore della struttura educativa al Comune a titolo di giustificativo di spesa (Allegato M) unitamente al documento di identità del sottoscrittore e al registro presenze di cui all'Allegato N;
  - mandato di pagamento emesso dal Comune in favore del gestore della struttura educativa a titolo di quietanza.

#### Art. 13

##### Rendicontazione finale

Le amm.ni comunali assegnatarie delle risorse devono consegnare a mano ovvero trasmettere esclusivamente via PEC entro e non oltre il 12 novembre 2016 alla Regione Toscana – Settore Infanzia all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it), la seguente documentazione a titolo di rendiconto finale:

- 1) la relazione finale di sintesi, ove si dovrà dar conto delle modalità di attuazione del piano di comunicazione presentato in sede di istanza iniziale e dell'avvenuta riduzione della lista di attesa;
- 2) i verbali dei controlli in loco effettuati di cui all'art. 10;
- 3) la documentazione relativa agli esiti dei controlli di cui all'art. 8 e all'art. 11 (allegato P);
- 4) le autorizzazioni degli assegnatari dei buoni ad erogare al gestore della struttura educativa il contributo spettante di cui all'allegato C;
- 5) le dichiarazioni sostitutive di cui all'allegato O, nelle quali:
  - il gestore della struttura educativa riporta il periodo di frequenza del bambino e l'importo complessivo richiesto al Comune per conto degli assegnatari dei buoni;
  - la famiglia indica il periodo di frequenza del bambino presso la struttura educativa e l'importo complessivo decurtato dalla retta mensile.
- 6) nel caso di assenze per malattia di cui all'articolo 9 dovrà essere allegata specifica dichiarazione sostitutiva dell'assegnatario dei buoni ove si indichino esclusivamente le mensilità nelle quali il/la bambino/a non ha potuto frequentare;

Ad esito dell'istruttoria della documentazione probatoria delle spese sostenute, la Regione provvede al saldo del contributo assegnato.

La Regione ha facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione sui singoli Comuni, anche ai sensi di quanto previsto dal dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

I servizi convenzionati sono tenuti a rendere disponibile ai Comuni la documentazione prevista dal presente avviso entro i termini indicati dai Comuni stessi, al fine di rispettare le scadenze regionali di cui sopra.

La mancata osservanza dei termini da parte dei Comuni o dei servizi convenzionati comporta la non erogazione delle risorse assegnate, fino ad assolvimento degli adempimenti sopra indicati.

Ulteriori indicazioni sulla predisposizione della rendicontazione potranno essere fornite ai Comuni dal Settore regionale competente.

Articolo 14  
Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/90 il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dirigente del Settore Infanzia.

Articolo 15  
Tutela della privacy

I dati dei soggetti di cui la Regione Toscana entra in possesso, a seguito del presente avviso, verranno trattati unicamente per le finalità per la quale vengono rilasciati, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; inoltre si specifica ulteriormente che:

- 1) il trattamento dei dati messi a disposizione dei soggetti proponenti è finalizzato alla conoscenza delle informazioni necessarie al procedimento amministrativo di cui all'oggetto e avviene, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, mediante archiviazione della documentazione cartacea presentata e gestita mediante eventuale utilizzo di strumenti informatici;
- 2) il conferimento dei dati è facoltativo e richiesto nell'interesse dei soggetti presentatori dei progetti;
- 3) il titolare dei dati è la Regione Toscana-Giunta regionale, il dirigente responsabile del trattamento è il dirigente responsabile del Settore "Infanzia", gli incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati al dirigente responsabile del Settore "Infanzia"; responsabili esterni del trattamento sono i Comuni.

Articolo 16  
Informazioni

Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Toscana [www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it) e sul sito [www.giovanisi.it](http://www.giovanisi.it).

Per informazioni relative al presente avviso inviare una mail a: [progetto.conciliazione@regione.toscana.it](mailto:progetto.conciliazione@regione.toscana.it)